

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**

Dipartimento delle Autonomie Locali
Segreteria del Dirigente Generale

Avviso pubblico “Interventi a sostegno degli investimenti dei Comuni” approvato con D.D.G. 422 del 31.12.2018 e Avviso pubblico “Assegnazioni finanziarie ai Liberi Consorzi comunali – approvato con D.D.G. 423 del 31.12.2018 - Asse 10 – POC 2014/2020.

COMUNICATO

Con riferimento agli avvisi approvati con i DDG n. 422 e 423 del 31 dicembre 2018 (e successive rettifiche) si precisa che gli stessi prevedono che nella scheda da allegare all’istanza vengano indicati gli estremi rispettivamente della delibera consiliare (per i comuni) e della delibera commissariale (per gli Enti di Area vasta) di “approvazione del progetto” ed il relativo cronoprogramma finanziario.

Considerato che in relazione a tale previsione per le vie informali sono state sollevate perplessità da parte di alcuni comuni, si ritiene di evidenziare quanto segue in ordine alle motivazioni a supporto di quanto previsto dall’Amministrazione regionale.

Va rilevato, preliminarmente, che la gestione delle risorse di che trattasi - assegnate alla Sicilia dallo Stato nell’ambito del Fondo ex L. 183/1987 - deve rispondere alle prescrizioni previste dall’apposito Programma approvato con varie delibere del CIPE (in particolare, tra le altre la n. 10/2015 e la n. 52/2017) pena revoca.

Nell’ipotesi di revoca, **che potrebbe intervenire a chiusura del programma ove gli interventi non dovessero risultare realizzati nel rispetto dei tempi e delle regole proprie del programma**, le amministrazioni locali beneficiarie delle risorse assegnate per i progetti di rispettiva competenza si troverebbero nell’obbligo di restituire le somme che la Regione ha erogato per la realizzazione degli interventi, oltre i relativi interessi.

Poiché rientra tra le competenze del consiglio la possibilità di autorizzare obbligazioni per gli anni futuri a quello corrente a carico del bilancio dell’Ente, si è ritenuto a tutela dell’erario regionale, nonché nell’interesse dei legali rappresentanti degli Enti locali beneficiari, prevedere il coinvolgimento dei Consigli già nella fase di avvio della procedura che, si evidenzia, non riveste carattere obbligatorio. (1)

Va considerato che, trattandosi inoltre di un’azione destinata ad interventi per lo sviluppo (azione 1 Asse 10 del PAC-POC 2014/2020) che, in piena autonomia, le amministrazioni locali destinatarie possono realizzare **in diversi settori di intervento - fermo restando l’obbligo di dimostrare che tali interventi concorrono al raggiungimento dei risultati**

attesi (R.A.) di cui all'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione 2014/2020, richiamati negli avvisi approvati con i citati DDG – la scelta del progetto da ammettere a finanziamento con le risorse in argomento (da parte dei dipartimenti regionali competenti per materia) spetta al Consiglio in quanto costituisce atto di indirizzo politico.

Il livello progettuale richiesto è quello preliminare (ovvero proposta progettuale) in quanto il progetto esecutivo o definitivo completo di tutti gli elaborati, come previsto dallo stesso avviso, sarà richiesto successivamente dal Dipartimento competente individuato in ragione delle specifiche competenze settoriali ad effettuare le attività finalizzate all'erogazione delle risorse.

Secondo l'avviso di questo Dipartimento, in questa prima fase - nella quale le amministrazioni beneficiarie devono con apposita istanza manifestare l'interesse ad attivare le risorse di cui ai richiamati bandi elaborando apposita proposta progettuale – compito della Giunta è l'esame delle diverse tipologie di interventi finanziabili, al fine di individuare, in relazione alle peculiarità dei territori e delle comunità di riferimento, quelli più rispondenti alle loro esigenze anche per massimizzare i risultati attesi sopra richiamati.

Conclusivamente, si tratta di un atto che deve promanare dagli organi politici ed in specie secondo quanto previsto dall'avviso in questione, dal Consiglio comunale in quanto espressione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo; la procedura riguarda un finanziamento non obbligatorio al quale si può accedere o meno e per il quale vengono in considerazione aspetti discrezionali di opportunità politica che coinvolgono la gestione finanziaria dell'Ente anche negli esercizi successivi a quello corrente, tenuto conto altresì della specifica previsione di cui all'art. 10, lett k), dell'avviso concernente l'obbligo di anticipare, ove necessario, il saldo del contributo finanziario concesso.

(1) Al riguardo si richiama l'art. 32 della Legge 142/90, recepita in Sicilia con legge regionale 48/91 e s.m.i. prevede la competenze del Consiglio limitatamente agli atti fondamentali ivi indicati tra cui le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.